



Le NEWS di Avvocati al Tuo Fianco
SETTEMBRE 2016

Associazione Consumatori
Avvocati al Tuo Fianco
Via Antelao 1 - 21100 Varese (VA)

Tel. 0332 15 63 491
Fax 0332 15 63 492

N. Verde 800 91 31 81



COME NON PAGARE IL "NUOVO" CANONE RAI? ECCO COME FUNZIONA LA DENUNCIA DI CESSAZIONE DEL CANONE RAI.



CANONE RAI NON DOVUTO?
Esistono metodi meno drastici
per affrontare il problema.

Come tutti abbiamo già compreso, dal 2016 il canone Rai si pagherà con la bolletta della luce e ciò renderà impossibile evitarlo se non ricorrendo ad una speciale autocertificazione, la c.d. DENUNCIA DI CESSAZIONE DEL CANONE RAI.

L'autocertificazione dovrà essere fatta sia da coloro che non possiedono effettivamente un televisore, sia da coloro che lo possiedono ma - con la suddetta denuncia - si "impegnano a non utilizzarlo" (ovvero non ci si deve necessariamente disfare del televisore), infine da coloro che in passato sono ricorsi al suggellamento cioè all'apposizione dei sigilli per evitare il carico dell'imposta televisiva. La nuova legge di stabilità, entro la quale si inquadra anche la normativa in oggetto, ha infatti ABROGATO IL SUGGELLAMENTO.

In sintesi:

dal 2016, l'aver richiesto la luce per un'abitazione, fa scattare la presunzione del possesso dell'apparecchio televisivo e la conseguente aliquota di canone, il che rende ASSOLUTAMENTE NECESSARIO presentare quanto prima l'autocertificazione per evitare ingiuste richieste o ancora peggio sanzioni per il mancato versamento.

Ai fini del calcolo della quota spettante verrà tenuto in considerazione 1 televisore per nucleo familiare indipendentemente dal numero di apparecchi presenti nell'abitazione.

Chi invece decidesse di utilizzare la Tv e di non pagare?

Controlli incrociati verranno effettuati da anagrafe, autorità per l'energia elettrica, ministero dell'interno e comuni e la morosità sarà punita con una sanzione pari a 5 volte il canone. Contattate l'Associazione Consumatori Avvocati al Tuo Fianco per compilare l'autocertificazione. Altro discorso è quello da fare in caso di fatture per pagamenti non dovuti a seguito di autocertificazione. Non esiste infatti ancora una giurisprudenza certa sulle modalità da seguire per fare ricorso, motivo in più per contattarci qualora aveste già ricevuto la bolletta.

SEMPLICI REGOLE PER NON RITROVARSI IL CANONE RAI IN BOLLETTA

Il canone televisivo italiano, meglio noto come canone Rai, è un'imposta sulla detenzione di apparecchiature abilitate alla ricezione di radioaudizioni televisive nazionali. Vale a dire una tassa sul possesso di qualsiasi dispositivo capace di ricevere un segnale radiotelevisivo, non sull'utilizzo o meno dell'emittente televisivo come potrebbe indurre a pensare il nome con cui è conosciuta l'imposta.

Con l'ultima legge di Stabilità il Canone Rai è finito, a partire da Luglio 2016, come costo nella bolletta dell'energia elettrica e avrai, dunque, la possibilità di pagare in maniera automatica qualora avessi già le bollette domiciliate in banca con riscossione via conto corrente. In alternativa, potrai sempre ricevere la bolletta a casa e andare a pagare il bollettino online, alle Poste, agli sportelli bancomat abilitati, in bar e tabacchi convenzionati.

I contribuenti possono chiedere l'esenzione o la disdetta, presentando domanda direttamente all' Agenzia delle Entrate.

Potranno beneficiare dell'esenzione tutti i cittadini contribuenti con un'età pari o superiore a 75 anni e in possesso dei seguenti requisiti:

- vivere da soli o con il coniuge, e avere un reddito complessivo non superiore a € 6713,98.
- possedere un reddito che, unitamente a quello del coniuge, non sia superiore a 8.000 euro nell'anno d'imposta antecedente a quello per il quale viene richiesta l'esenzione/rimborso.
- non convivere con altre persone diverse dal coniuge, titolari di reddito proprio;

Potranno invece chiedere la disdetta tutti gli altri cittadini contribuenti, che risultino essere in possesso dei seguenti requisiti

- non possedere alcun apparecchio televisivo;
- possedere un apparecchio ed essere intestatari di un'utenza elettrica, ma il cui canone Rai venga già addebitato sull'utenza intestata ad altro componente della famiglia anagrafica;
- essere titolari di un'utenza elettrica transitoriamente intestata ad un parente deceduto.

La richiesta deve essere indirizzata all'agenzia delle Entrate tramite apposito modulo.

Sia la prima categoria di cittadini che la seconda potranno inviare apposita dichiarazione pubblicata nel sito www.avvocatialtuofianco.it.

Per l'anno 2016, sono scaduti i termini di legge per poter richiedere l'esonero e la disdetta del canone Rai. Il contribuente che decide di presentare il modulo di autocertificazione oggi, potrà vedersi esonerato dal canone a partire dal 2017.

Per ulteriori informazioni contattaci al **numero verde 800 91 31 81 oppure all'indirizzo mail info@avvocatialtuofianco.it**, l'Associazione consumatori Avvocati al tuo fianco ti darà supporto per la compilazione del modulo che qui allegiamo.

RIMBORSO CANONE RAI

Dal prossimo 15 settembre sarà possibile inviare telematicamente le richieste di rimborso Canone RAI in bolletta, mentre è già possibile la presentazione cartacea inviando la domanda di rimborso con raccomandata al seguente indirizzo: **Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino – Ufficio di Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.**

Ricordiamo che la domanda di rimborso va presentata utilizzando i moduli presenti nel sito www.avvocatialtuofianco.it e deve essere presentata dal titolare del contratto di elettricità, o dai suoi eredi.

ASSOCIAZIONE CONSUMATORI AVVOCATI AL TUO FIANCO

Sede nazionale Via Antelao 1 - 21100 Varese - Tel. 0331 15 63 491 - Fax 0332 15 63 492
N. Verde 800 91 31 81 - www.avvocatialtuofianco.it - info@avvocatialtuofianco.it

Possono chiedere il rimborso coloro che hanno presentato, nei termini previsti dalla legge, l'apposita dichiarazione sostitutiva ma che hanno ugualmente ricevuto in bolletta un addebito relativo al Canone RAI, e hanno pagato quindi una somma non dovuta. Ecco quali sono i casi previsti:

- il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro;
- il richiedente o un altro componente della famiglia anagrafica è esente per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri);
- il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse, ad esempio mediante addebito sulla pensione;
- il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative ad un'utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica;
- il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria o dei componenti della sua famiglia anagrafica.

Il modello e l'istanza di rimborso sopra descritte sono utilizzabili solo per le rate erroneamente addebitate relative al Canone RAI 2016, non possono essere utilizzati per richieste relative agli anni precedenti.

Per maggiori informazioni contattaci al numero verde 800 91 31 81 oppure scrivici all'indirizzo info@avvocatialtuofianco.it, ti aiuteremo nella compilazione del modulo per la richiesta di rimborso.



BONUS LUCE E GAS?

UN'IMPORTANTE AGEVOLAZIONE.



Se il reddito annuo del vostro nucleo familiare, regolarmente attestato da certificato ISEE, non supera i 7.500 euro o i 20.000 euro se con più di 3 figli a carico, avete diritto al bonus luce e gas. Associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco ti può aiutare in qualità di CAF ad inoltrare la richiesta e ad ottenere l'agevolazione. Il bonus luce e gas 2016 può essere richiesto dalle famiglie a basso reddito al proprio fornitore al fine di vedersi riconosciuto uno sconto sulla bolletta dell'energia elettrica e del gas naturale.

Bonus sociale 2016 cos'è e come funziona?

Il bonus luce e gas è tra le agevolazioni 2016 riconosciute alle famiglie disagiate. La richiesta può essere inoltrata rivolgendosi gratuitamente ai Caf o alle strutture abilitate ad operare in qualità di CAF come associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco. Tale beneficio, introdotto dal governo nel 2009, è un regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura elettrica e per il gas naturale al fine di sostenere economicamente il reddito delle famiglie più povere, garantendo loro un risparmio sulle utenze domestiche di luce e gas.

La richiesta va presentata ogni anno e prevede la presentazione del modello ISEE e la compilazione di appositi moduli disponibili presso associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco. Successivamente, associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco invia tutta la documentazione al Comune, e la domanda viene gestita dallo SGAt, Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche che consente ai Comuni italiani di adempiere agli obblighi legislativi in tema di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale dai clienti domestici disagiati.

Sarà cura dello SGAt comunicare al beneficiario del bonus, tramite lettera, la data di inizio, l'importo spettante, la scadenza e i termini per il rinnovo.

Qual è il limite di reddito ISEE per il bonus luce e gas 2016?

Il limite è di 7.500 euro che aumenta a 20.000 euro per le famiglie numerose con più di 3 figli a carico. Per presentare una nuova domanda di bonus, occorre essere in possesso della DSU 2016, dichiarazione unica sostitutiva, completa del valore ISEE, il cui rilascio da parte dell'INPS ora avviene in circa 10 giorni lavorativi. Per tale motivo, se il bonus sociale è prossimo alla scadenza, conviene tenere conto dei suddetti tempi di rilascio. Tuttavia, la presentazione in ritardo della domanda, non fa decadere il beneficio ma sposta solo la data di attivazione, in quanto la compensazione ha sempre durata di 12 mesi.

Cosa prevede la normativa sul bonus per le famiglie numerose?

Per le famiglie numerose, la normativa sul bonus, richiede che ci siano più di 3 figli fiscalmente a carico dei genitori ovvero titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili, a prescindere dall'età, dagli studi o dal tirocinio gratuito o dal fatto che convivano o meno con i genitori o se si trovino all'estero. Concorrono alla formazione del suddetto limite di reddito, i redditi Irpef soggetti a tassazione ordinaria, fatta eccezione per quelli soggetti a tassazione separata, di quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva come ad esempio la cedolare secca sugli affitti.

Chi ha diritto al bonus luce?

1 - Tutti i clienti domestici, per cui le famiglie e non le imprese, professionisti, ditte individuali o società ecc, che hanno installato nella propria abitazione di residenza un contatore elettrico fino a 3 kw per i nuclei familiari fino a 4 persone e a 4,5 kw per quelli superiori a 4 persone residenti;

2 - Tutti i clienti domestici che hanno una certificazione ISEE fino a 7.500 euro o a 20.000 se con più di 3 figli a carico;

3 - Tutti i clienti domestici che hanno in casa una persona affetta da una grave forma di malattia che costringe all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali per la sopravvivenza della persona malata. In questo caso, la famiglia deve essere in possesso della relativa documentazione rilasciata dalla ASL, ossia, di un certificato sanitario che attesti la necessità di utilizzare tali apparecchiature, il tipo di macchinario, l'indirizzo presso il quale è installata e la data di installazione ed inizio all'uso da parte del cittadino.

Entrambi i bonus luce, sono cumulabili allorché ricorrano i rispettivi requisiti di ammissione al beneficio.

Chi ha diritto al bonus gas?

1 - Tutti i clienti domestici che hanno intestata una fornitura di gas naturale nella casa di residenza, che presentino un' ISEE 2016 pari o inferiore a 7.500 euro che sale a 20 mila euro per le famiglie numerose con più di 3 figli a carico e contatore gas non superiore a G6. Il bonus gas è riconosciuto solo alle utenze fornite da gas metano naturale distribuito dalla rete anche se in impianti condominiali, mentre non è previsto se la fornitura è a gas in bombola o a GPL. Nel caso in cui, il cliente domestico che utilizza l'impianto condominiale, non ha un contratto diretto con la società venditrice di gas, il bonus sociale può essere inviato tramite bonifico domiciliato di Poste Italiane.

Bonus luce e gas: importi, durata e modulo domanda:

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, AEEG, provvede entro il 31 dicembre di ogni anno ad aggiornare gli sconti in bolletta annuali che spettano alle famiglie beneficiare. Pertanto per sapere quali saranno i nuovi importi 2017 bonus luce e gas, occorrerà attendere la fine del 2016.

Quanto dura il bonus?

Sia il bonus luce che il bonus gas hanno una durata di 12 mesi, rinnovabili con apposita richiesta presso il CAF.

Come si richiede il bonus?

Le famiglie per effettuare la richiesta per il riconoscimento della riduzione in bolletta, devono presentare la domanda allegando la documentazione richiesta, ovvero, certificazione ISEE, certificato ASL se si richiede il bonus elettrico per disagio fisico, ed il modulo domanda bonus gas e modulo domanda bonus luce.





QUANTI E QUALI BENI PUO' PIGNORARCI EQUITALIA?



Equitalia non solo può pignorare beni, stipendi e compensi del debitore, ma può anche avvalersi dell'ordine di pagamento a terzi che vale poi per tutti i crediti. Entriamo nel dettaglio esattamente di quanto e cosa equitalia può aggredire.

Equitalia ricorre sempre più di frequente al pignoramento presso terzi rivolgendo l'ordine di pagamento direttamente al terzo senza passare per la citazione davanti al giudice dell'esecuzione. Questa procedura infatti è percorribile dall'agente di riscossione per qualunque tipologia di credito pignorabile quali ad esempio i crediti professionali o commerciali oppure i conti correnti bancari.

Per somme a ruolo superiori a 25mila euro equitalia può anche disporre accessi presso i locali aziendali del debitore, per individuare i crediti aggredibili come materiali, macchinari, strumenti etc. L'esattore, una volta identificato il terzo potenziale debitore di somme al contribuente moroso, può ottenere l'attestazione del credito che il contribuente vanta nei confronti del terzo e dunque procedere con la notifica dell'ordine di pagamento dell'importo certificato direttamente in favore dell'agente, sino a concorrenza della somma a ruolo.

Attenzione: a differenza del pignoramento ordinario per i privati, nel caso dell'Agente della riscossione non si passa dal giudice e da un'udienza di assegnazione delle somme. Tutto avviene automaticamente in via amministrativa.

Il termine per eseguire il versamento è di 60 giorni dalla notifica del pignoramento. Se il terzo non ottempera all'ordine di Equitalia, l'unica conseguenza è che quest'ultima deve attivare l'ordinaria procedura processual-civilistica davanti al giudice dell'esecuzione.

Una disciplina speciale è dettata in caso di pignoramento dello stipendio. In base alle regole ordinarie, l'importo pignorabile non può eccedere il quinto. Nel caso invece di crediti esattoriali, in presenza di:

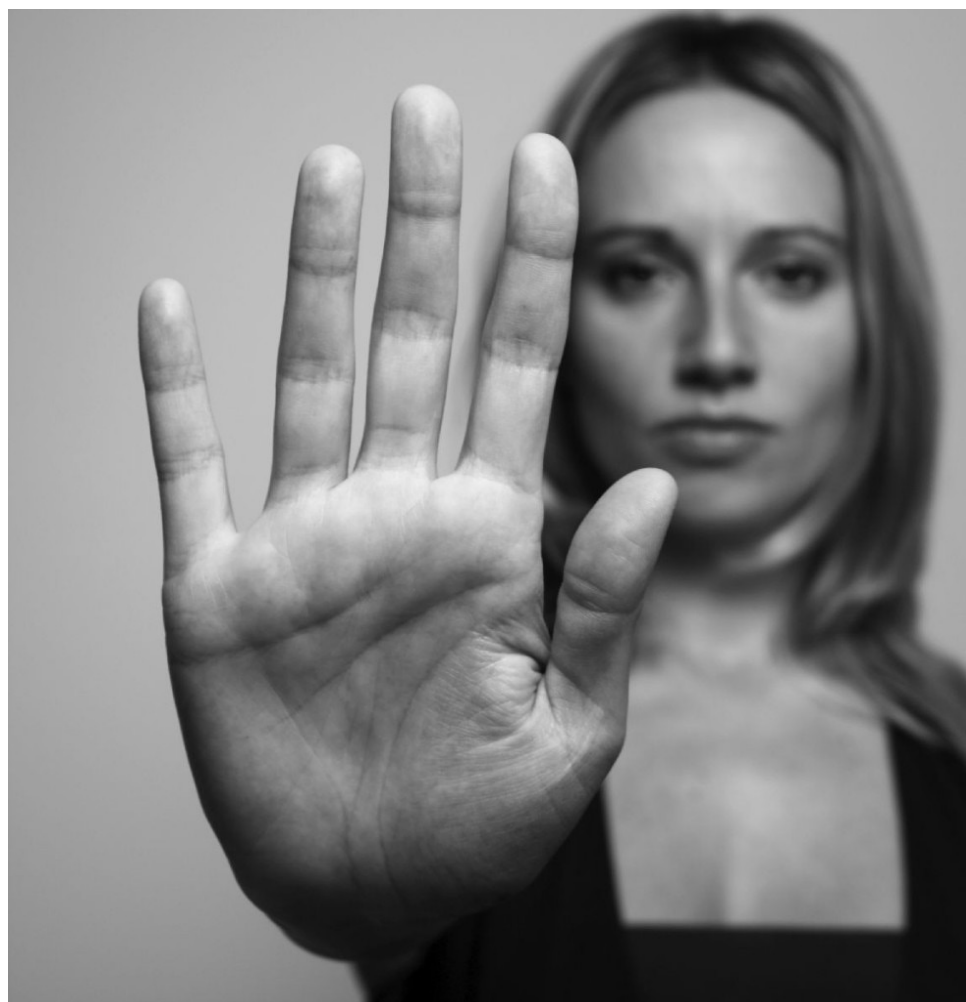
1. somme pignorabili non superiori a 2.500 euro, la quota aggredibile dall'agente della riscossione non può eccedere un decimo dello stipendio;
2. somme pignorabili superiori a 2.500 euro e fino a 5mila euro, la quota non può eccedere un settimo;
3. somme pignorabili superiori a 5mila euro la quota massima pignorabile è un quinto dello stipendio.

Il punto critico di questo strumento è che, sebbene sia obbligatoria la notifica dell'atto di pignoramento anche al debitore iscritto a ruolo, non sempre nei fatti le società di Equitalia provvedono tempestivamente.

Potrebbe pertanto accadere che il contribuente venga a conoscenza del pignoramento solo a cose fatte, quando, cioè, il terzo ha provveduto a versare l'importo richiesto all'agente della riscossione. Per evitare questa conseguenza, che potrebbe avere effetti gravi (si pensi al pignoramento del conto bancario), occorrerebbe prevedere per legge che il provvedimento produca effetti solo dalla notifica al debitore iscritto a ruolo. Si obbligherebbe così il terzo a verificare l'esatto assolvimento della comunicazione, prima di procedere al pagamento in favore di Equitalia.

NEL CASO ABBIATE DEBITI CON EQUITALIA, ABBIATE GIÀ RICEVUTO NOTIFICHE O INTIMAZIONI, ABBIATE IN CORSO DEI PIGNORAMENTI O DEI FERMI AMMINISTRATIVI NON ESITATE A CONTATTARE L'ASSOCIAZIONE. VI AIUTEREMO NELLA COMPrensione DELLA VOSTRA SITUAZIONE, NELLA VALUTAZIONE DELLA DIMENSIONE REALE DEL VOSTRO DEBITO E NELLO STUDIO DI UNA STRATEGIA ADATTA PER AFFRONTARE L'AGGRESSIONE SPESSO INDISCRIMINATA DELL'AGENTE RISCOSSORE: **N. VERDE 800 91 31 81 - TEL 0332 15 63 491 - INFO@AVVOCATIALTUOFIANCO.IT - WWW.AVVOCATIALTUOFIANCO.IT.**

RECUPERO CREDITI: DIAVOLO O ACQUASANTA?



Recupero crediti: diavolo o acqua santa?

Premettiamo che la presenza di agenzie di recupero crediti offre la possibilità di avviare una trattativa di mediazione e di ottenere talvolta una soluzione che accontenta entrambe le parti senza incorrere in pesanti spese legali e abbreviando i tempi della procedura.

D'altra parte il loro lavoro consiste nel recuperare soldi dovuti a banche e finanziarie e, visto che la crisi ha alleggerito il portafoglio degli italiani, spesso gli agenti di recupero del credito si rendono disponibili a giungere ad una conclusione che incontri le possibilità del debitore così da non lasciare del tutto a bocca asciutta il titolare del credito.

Non stiamo certo affermando che sia semplice, ma sappiamo che è possibile.

Le Associazioni Consumatori come Avvocati al Tuo Fianco infatti quotidianamente si fanno carico di gestire i contatti, frequenti e talvolta "malevoli", con questi indefessi operatori del recupero crediti. Ecco dunque il primo consiglio che vi diamo: contattate la nostra Associazione per ricevere l'assistenza necessaria a contenere le incursioni e, soprattutto, a gestire la mediazione che vi faccia ottenere il risultato più soddisfacente per tutti. Tale fase di lancio, rilancio e confronto è sempre snervante e sulle prime, scoraggiante. L'Associazione Avvocati al Tuo fianco ha l'esperienza necessaria e la dialettica allenata per opporre la giusta dose di resistenza non violenta che porti l'interlocutore a più miti consigli.

Purtroppo la crisi ha però generato anche risvolti negativi rendendo le riscossioni difficilissime e quindi spingendo taluni operatori del recupero crediti ad utilizzare sistemi decisamente poco ortodossi pur di spuntarla e ottenere i soldi dal povero debitore tartassato attraverso minacce e insulti.

L'attività di recupero del credito è legittima, ma deve avvenire nel rispetto della dignità personale del debitore e della sua privacy e deve essere condotta nell'osservanza scrupolosa dei principi di liceità, correttezza e pertinenza.

Prassi quali visite a domicilio o sul luogo di lavoro, stalking telefonico anche con chiamate pre-registrate, preavvisi e avvisi postali con diciture quali "preavviso esecuzione notifica" o "recupero crediti", affissioni di avvisi di mora sulla porta di casa, utilizzo sconsiderato e diffusione abusiva dei dati del debitore e dei suoi famigliari contravvengono quanto stabilito dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Silenzio! Parla il Garante!

La nostra premessa avrà già certamente scatenato un dibattito tra chi sostiene che le società di recupero crediti hanno sempre torto e chi ribatte che la colpa è di chi non paga i suoi debiti. Ma vediamo cosa ha stabilito il Garante per la Tutela della Privacy.

Chi può esercitare il recupero crediti?

- il creditore direttamente
- altri soggetti incaricati dal creditore, quali società specializzate, legali e altri liberi professionisti che siano stati designati responsabili del trattamento dei dati del debitore per i fini del recupero del credito e, in tal caso, l'incarico deve essere assegnato a mezzo di un contratto di servizio quale un mandato o un appalto.

Quali dati può cedere il creditore agli incaricati del recupero crediti?

- i dati del solo debitore e non di tutti i suoi clienti, né tantomeno può dare accesso al proprio database;
- i dati che consentono all'incaricato del recupero crediti di eseguire il compito affidatogli: dati anagrafici e dati utili per contattare il debitore, informazioni relative all'ammontare del debito;
- i dati forniti dal debitore alla conclusione del contratto da cui origina il debito;
- i dati desumibili da elenchi o registri pubblici.

Quali obblighi deve osservare il creditore che cede i dati?

- deve cedere solo i dati utili al recupero crediti per eseguire l'incarico;
- deve cedere i dati del solo debitore e non quelli di altri clienti o di famigliari del debitore;
- deve informare l'interessato, di norma in sede di stipula del contratto, che in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali, i suoi dati verranno ceduti a terzi per le attività di recupero del credito;
- deve indicare espressamente i soggetti incaricati del recupero crediti sia nell'informativa resa in sede di stipula del contratto che nel proprio sito internet.

Quali obblighi deve osservare il recupero crediti?

- deve astenersi dal comunicare senza giustificato motivo le informazioni relative al debitore e al debito ad altri che non siano l'interessato inclusi famigliari, amici, vicini di casa;
- deve astenersi dal visitare il domicilio, il luogo di lavoro, l'abitazione di famigliari o amici dando ingiustificata comunicazione a soggetti che non sono l'interessato circa lo stato di inadempimento dello stesso;
- deve astenersi dall'effettuare telefonate di sollecito preregistrate senza intervento di operatore perchè anche in questo caso potrebbero essere intercettate da soggetti terzi;
- deve astenersi dall'invio di cartoline o plichi recanti all'esterno scritte "recupero crediti" o similari visibili perciò anche a terzi;
- deve astenersi dall'affiggere sulla porta dell'abitazione del debitore avvisi di mora o sollecitazioni di pagamento visibili a soggetti estranei;
- deve astenersi dal conservare i dati del debitore una volta assolto l'incarico o comunque acquisite le somme, salvo il rispetto di specifici obblighi di legge che richiedano una conservazione prolungata delle informazioni raccolte.

Quali diritti ha l'interessato rispetto all'utilizzo dei suoi dati?

- può esercitare nei confronti del titolare del trattamento dei suoi dati (il soggetto creditore ad es. banche, finanziarie, agenzie di recupero crediti etc.) tutti i diritti previsti nel D.LG. 30 giugno 2003 n. 196 ;
- può richiedere l'origine dei dati personali che lo riguardano;
- può opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano anche se pertinenti alla raccolta;
- può opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

PER ESERCITARE TALI DIRITTI E' POSSIBILE UTILIZZARE IL MODULO PREDISPOSTO DAL GARANTE.

Ora torniamo alla realtà

Il Garante ha certamente predisposto tutti i livelli di difesa richiesti per una tutela adeguata verso ogni tipo di intrusione.

Ma come in ogni settore lavorativo, i collaboratori di cui le società di recupero crediti si avvalgono possono essere buoni o cattivi e, complice anche il crescente impoverimento dei cittadini, si possono verificare incidenti di percorso molto gravi.

Le società di recupero crediti hanno un codice deontologico a cui attenersi che, se messo correttamente in atto, può venire in aiuto a chi indebitato non sa come gestire la pesantezza eccessiva del debito.

Ma se il codice non viene rispettato il recupero crediti può trasformarsi in stalking spingendosi oltre i limiti posti dalla legge sulla privacy. Cosa fare quando ciò accade?

E' consentito reagire e come?

Metodi di difesa "fai da te" contro il recupero crediti

Vi forniamo qui un decalogo di suggerimenti per potervi difendere da soli, almeno in prima battuta, salvo poi, nelle ipotesi più gravi di lesioni, ricorrere al vostro legale.

Ricordate dunque che è un vostro inalienabile diritto:

- chiedere il numero di telefono da cui proviene la chiamata quando il recupero crediti ci contatta da numerazione anonima: la legge impone alle società di recupero crediti di rendere sempre visibile il numero;
- chiedere il nome dell'operatore telefonico contro il quale possiate sporgere lamentela o denuncia nell'ipotesi di abusi o di illeciti;
- chiedere il nome della società a nome della quale opera chi vi ha contattato: non abboccate a coloro che si dichiarano dipendenti della società, banca o finanziaria titolare del credito. I debiti vengono regolarmente ceduti alle società di recupero crediti con il compito di riscuotere il debito;
- rifiutare telefonate ad orari a dir poco improbabili se non irragionevoli e/o telefonate martellanti a tutte le ore: in questi casi potete denunciare l'accaduto presentando eventualmente una contestazione scritta alla stessa società di recupero;
- rifiutare telefonate in luoghi inadeguati come il posto di lavoro o l'abitazione di parenti: anche in questo caso, potete denunciare la condotta illecita alla stessa società di recupero;
- denunciare il recupero crediti per violazione della privacy con tanto di risarcimento danni nel caso in cui la società di recupero crediti abbia chiesto di voi a vicini di casa o a parenti (anche il coniuge se non è in regime di comunione dei beni), e ad essi sia stata data informazione circa le motivazioni di tale ricerca;
- pretendere che l'operatore telefonico assuma un comportamento educato e rispettoso durante la telefonata; nel caso in cui vengano invece utilizzate espressioni violente, forti o maleducate o minacce di usare la forza avete la possibilità di presentare un esposto alle competenti autorità;
- non aprire al soggetto che bussa alla vostra porta spacciandosi per "esattore" della società di recupero crediti; egli infatti, non riveste alcuna autorità pubblicistica;
- sapere come la società di recupero crediti sia riuscita ad ottenere un vostro indirizzo o un numero telefonico che voi non avete mai fornito al soggetto creditore (la banca, la finanziaria, Sky, ecc.) e chi è il soggetto che li tratta e che li ha ceduti;
- chiedere la cancellazione dei vostri dati dalle banche dati nel caso in cui, pur avendo pagato il debito, continuate a subire persecuzioni e minacce;
- contestare la condotta della società di recupero crediti che ha lasciato un avviso affisso sulla porta di casa perchè in netto contrasto con la legge sulla protezione della privacy.



AVETE RICEVUTO UN DECRETO INGIUNTIVO? ECCO COME OPPORSI EFFICACEMENTE

Cos'è il decreto ingiuntivo?

Attraverso il procedimento di ingiunzione, il creditore che sia titolare di un credito liquido, certo ed esigibile, fondato su prova scritta, può ottenere dal giudice competente un decreto ingiuntivo ovvero un provvedimento con il quale ingiunge al debitore di pagare la somma dovuta entro quaranta giorni dalla notifica. Avvertendolo altresì che entro il medesimo termine può proporre opposizione e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Chi è a rischio di riceverlo?

Trattandosi di un procedimento sommario, non stupisce che, sempre più spesso, malcapitati correntisti ricevano la visita dell'ufficiale giudiziario per la notifica (ricordiamoci che può avvenire anche per posta) di un decreto ingiuntivo da parte della banca in relazione ad un'esposizione debitoria riveniente da scoperto di c/c.

A questo rischio è esposto il debitore che ha rinviato il pagamento di una prestazione professionale, la rata del leasing, di un prestito non finalizzato o delle spese condominiali.

La visita dell'ufficiale giudiziario: che fare?

In questi casi, non bisogna assolutamente farsi prendere dal panico. In primo luogo non rifiutarsi mai di accettare la notifica (anche quella fatta a mezzo posta) a meno che non vi sia un evidente errore di persona, errore da far presente all'Ufficiale Giudiziario o al postino. La notifica si perfeziona ugualmente con il deposito del documento presso la casa comunale (o presso l'ufficio postale) e l'invio di una raccomandata;

Datevi una mossa!

Non restare inattivi, perché trascorsi quaranta giorni dal ricevimento della notifica, l'ingiunzione diventa esecutiva e definitiva, cioè non potrà più essere contestata e i vostri beni (mobili, immobili, conto corrente) potranno essere pignorati. Il termine di 40 giorni per opporsi al decreto ingiuntivo è perentorio, per cui un'opposizione tardiva sarà dichiarata inammissibile, salvi casi speciali.

L'opposizione

Opponendosi, il debitore con la necessaria assistenza di un legale, introduce una causa vera e propria, nella quale dovrà cercare di dimostrare che la somma non è dovuta (documento scritto non valido, prestazione non avvenuta, presenza di vizi o difetti...), o è dovuta solo in parte (versamento di un anticipo, errore di calcolo...).

A questo punto non vi resta che sottoporre la situazione ad un legale o ad un'associazione consumatori per le opportune valutazioni.

La legittimità del credito

La prima valutazione da fare riguarda la legittimità del preteso credito azionato dall'istituto di credito e soprattutto in base a quale documentazione contabile è stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo. Detta valutazione non può prescindere dalla verifica del contratto di c/c e dei relativi estratti conto prodotti dalla banca per l'ottenimento del decreto ingiuntivo.

Abbiamo detto che il credito deve essere liquido, certo, esigibile, e...fondato su prova scritta. Vediamo cosa comporta tutto ciò.

Forse vi hanno detto che...

...le banche come prova scritta del debito possono esibire anche solamente l'estratto conto accompagnato dalla dichiarazione di un funzionario della banca che attesta la verità e la liquidità del credito.

Invece occorre evidenziare che i soli estratti di c/c, per quanto muniti della certificazione rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 TUB costituiscono prova documentale adeguata ai fini del conseguimento dell'ingiunzione di pagamento e attestano la regolarità della tenuta contabile, ma non bastano a comprovare la fondatezza del credito della banca in un giudizio di opposizione.

Quindi non vi hanno spiegato che...

...la giurisprudenza maggioritaria della Cassazione e di merito ritiene che la banca che ha ottenuto il decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo debitore derivato dagli estratti conto, in fase di opposizione all'ingiunzione di pagamento, è gravata dall'onere di produrre in giudizio prove dei fatti costitutivi fondanti la pretesa creditoria.

Ovvero la banca in fase di opposizione ha l'onere di:

dimostrare l'esistenza e la consistenza del credito, mediante la produzione del contratto posto a base della domanda e degli estratti conto relativi alla intera durata del rapporto, dall'apertura alla estinzione del conto, poichè soltanto attraverso una compiuta e integrale valutazione continuativa dei singoli saldi trimestrali si può accertare il saldo debitorio finale.

L'importanza del contratto

La produzione del contratto è necessaria sia per accertare se siano stati rispettati i requisiti, di forma e di sostanza pena la nullità dello stesso, sia per verificare la data di stipulazione. Questo dato è utile al fine di individuare la disciplina legislativa applicabile al caso concreto. Il contratto inoltre permette di accertare le condizioni del rapporto bancario (tassi di interesse attivi e passivi, anatocismo, spese, valute, c.m.s.) e l'ammontare della somma capitale eventualmente affidata al correntista.

L'importanza degli estratti conto completi

La banca deve produrre anche gli estratti conto relativi alla intera durata del rapporto, dall'apertura all'estinzione. La giurisprudenza esclude infatti "la idoneità probatoria del saldaconto, benché certificato ai sensi dell'art. 50 d.lgs 1°9.1993, n. 385 (T.U.B.): esso, in caso di contestazione, non può integrare di per sé prova a favore dell'azienda di credito della entità del credito, in quanto atto unilaterale proveniente dal creditore e dovendo ritenersi eccezionale – e per ciò stesso non estensibile al di fuori delle ipotesi espressamente previste – la valenza probatoria ad esso riconosciuta ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo".

Conclusioni

E' vero, il giudice può rigettare l'opposizione oppure può accoglierla in parte. Ma il Giudice, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, può ritenere fondata l'istanza di sospensione sul presupposto che la domanda di ingiunzione sia sprovvista di idoneo apparato documentale e che la banca non possa superare l'onere probatorio di cui è gravata.

E allora?

E allora...avete vinto.

Avvocati
al tuo fianco

Numero Verde
800 91 31 81

ASSOCIAZIONE CONSUMATORI



In fuga da equitalia?

SMETTI DI SCAPPARE E AFFRONTALA CON NOI



I nostri avvocati e professionisti
ANALIZZANO le tue cartelle esattoriali,
valutano la fattibilità di un RICORSO, una
CONTESTAZIONE, uno SGRAVIO
o una RATEIZZAZIONE e gestiscono tutta la
procedura inclusa l'opposizione ad
eventuali AZIONI ESECUTIVE.

www.avvocatialtuofianco.it

SEDE NAZIONALE ASSOCIAZIONE CONSUMATORI
AVVOCATI AL TUO FIANCO - VIA ANTELAO 1 VARESE (VA)
TEL. 0332 15 63 491 / FAX 0332 15 63 492 / CELL. 392 72 13 418
INFO@AVVOCATIALTUOFIANCO.IT

ASSOCIAZIONE ONSUMATORI AVVOCATI AL TUO FIANCO

Sede nazionale Via Antelao 1 - 21100 Varese - Tel. 0331 15 63 491 - Fax 0332 15 63 492
N. Verde 800 91 31 81 - www.avvocatialtuofianco.it - info@avvocatialtuofianco.it



FINALMENTE LE CONTESTAZIONI TARDIVE DELLE CARTELLE ESATTORIALI SONO POSSILI



Se avete delle cartelle esattoriali pendenti che risalgono ad oltre 5 anni fa e non sapete a quale motivazione appellarvi per impugnarle, ricordate che è ancora possibile contestarne l'avvenuta notifica.

E questo grazie alla sentenza dell'8 aprile 2016, n. 6887 della Suprema Corte di Cassazione a favore di cittadini ed imprese e a danno del peggiore incubo degli italiani, Equitalia.

Infatti grazie a questa sentenza le contestazioni per mancata notifica avranno maggiore probabilità di essere accolte qualora non ne venga esibita prova anche dopo i 5 anni originariamente previsti dalla legge (art. 26, co. 5 del Dpr n. 602/1973) che impone all'ente di riscossione di custodire le matrici delle cartelle di pagamento e tutte le relative prove della notifica per un massimo di 5 anni al fine di esibirle ai contribuenti o alla pubblica amministrazione.

L'esattore dunque deve essere sempre pronto a esibire le relazioni di notifica o gli avvisi di ricevimento delle raccomandate su semplice richiesta dell'interessato.

Una grande fonte di salvezza per coloro che si ritrovano indebitati con equitalia.

Sono sempre più frequenti le sentenze che identificano con la mancata prova della notifica della cartella esattoriale, l'errore più ricorrente in cui incappa l'agente di riscossione.

Onere che può essere soddisfatto esibendo l'avviso di ricevimento della raccomandata (ricevuta di ritorno) nel caso di consegna da parte del postino, oppure esibendo la relazione di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario o dal messo comunale nel caso venga consegnata a mano.

Ma cerchiamo di approfondire l'argomento sintetizzando la sentenza a cui abbiamo già fatto riferimento (sentenza dalla Suprema Corte di Cassazione 8 aprile 2016, n 6887).

Se la suddetta legge prevede che Equitalia ha l'obbligo di conservare la documentazione per 5 anni, alla scadenza dei 5 anni che succede? Equitalia con molta probabilità, viste anche le sentenze in continua crescita, archivia/elimina tutto il cartaceo; di conseguenza se un contribuente volesse chiedere le prove della notifica di una cartella di oltre 10 anni prima, è altamente probabile che nessun ufficio di Equitalia saprebbe dove e come recuperare i documenti, e probabilmente risponderebbero che i termini per l'accesso agli atti sono decorsi.

Ma il fatto che i termini siano decorsi non depone a favore di Equitalia, bensì del ricorrente, infatti la Cassazione è stata molto chiara sull'argomento: una cosa è la decadenza dell'obbligo di conservare le cartelle per fini amministrativi e ispettivi, un'altra è poterne disporre per dimostrare, in caso di contestazione, l'effettiva notifica.

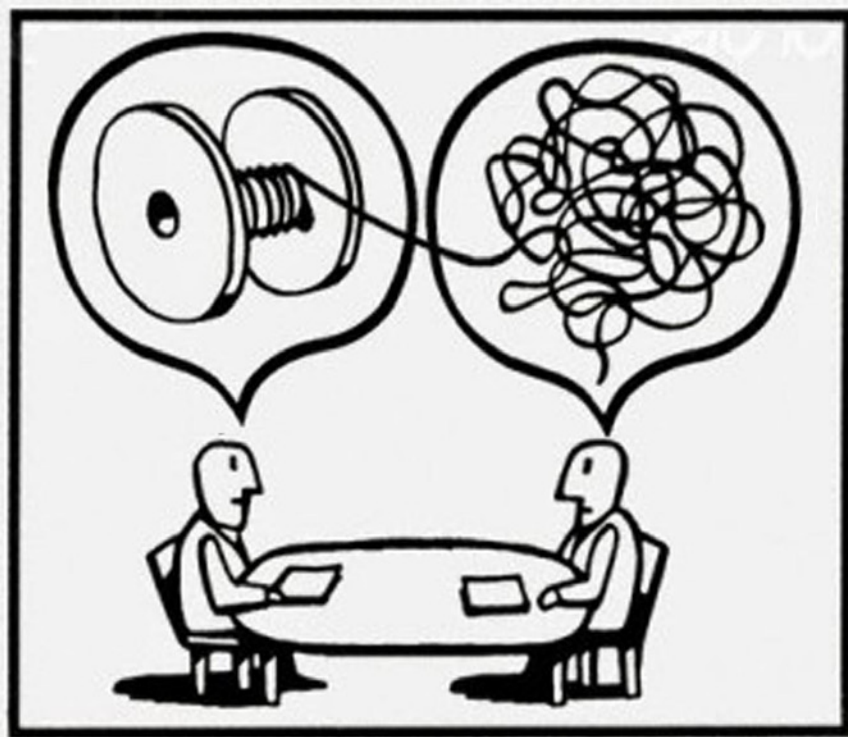
Naturalmente la soluzione davvero intelligente al crescente debito degli italiani con Equitalia dovrebbe adottarla chi ci governa tentando un abbattimento del capitale effettivamente dovuto così da agevolare i debitori nel pagamento almeno parziale del debito e salvare il nostro paese dal collasso economico.

Purtroppo per ora questa rimane una vana speranza perciò consigliamo a coloro che hanno pendenze con Equitalia, di rivolgersi ai professionisti e ai legali presenti presso l'associazione Avvocati al tuo fianco perché fare un ricorso, una opposizione, un atto ai vari enti interessati comporta grande conoscenza ed esperienza sulla materia onde evitare di essere presi in giro per l'ennesima volta e messi nel sacco.





PERCHE' FAR CONTROLLARE IL VOSTRO MUTUO, FINANZIAMENTO, PRESTITO O CONTO CORRENTE?



PROBLEMI A
COMPRENDERE LE
BANCHE?
RIVOLGITI A NOI:
TI AIUTERMO A
CHIARIRTI LE IDEE!



Numero Verde
800 91 31 81

Perchè potrebbe essere affetto da usura, anatocismo o altri difetti che ne limitano se non annullano del tutto l'efficacia.

Questo tipo di problematiche vengono rilevate dai nostri professionisti esperti in materia bancaria attraverso un'attenta analisi dei contratti e dei vari allegati. Quanto riscontrato viene illustrato schematicamente in un documento di preanalisi che viene consegnato all'associato dopo averne condiviso i contenuti nel dettaglio. Quindi viene suggerita una possibile strategia di approccio della problematica.

Le possibilità sono molteplici: un mutuo fortemente usurato può dare spazio ad una trattativa con la banca per una rinegoziazione della rata e la pattuizione di condizioni più vantaggiose; talvolta possono sussistere gli estremi per chiedere la restituzione degli interessi.

Generalmente l'associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco consiglia di partire con una mediazione al fine di evitare un'azione legale con la banca, operazione sempre rischiosa oltre che costosa.

Le banche sono ancora istituti molto potenti e prenderle troppo di petto può essere oneroso in tutti i sensi, mentre attraverso il dialogo si può addivenire ad accordi vantaggiosi per entrambe le parti. Anche per gli istituti bancari è comunque un disagio trovarsi con degli immobili da sven- dere all'asta, specie con il mercato immobiliare odierno.

Non sottovalutiamo un aspetto importante, soprattutto di questi tempi: l'avvio di una me- diazione può permettere al debitore di prendersi del tempo e magari superare un periodo di momentanea difficoltà economica.

Naturalmente l'associazione Avvocati al Tuo Fianco non incoraggia i consumatori a non pagare i propri debiti. Pena ne è l'effetto a cascata che si ha su tutta la "filiera" del debito. Ricordiamoci che i debiti non pagati ricadono sempre su qualcun'altro che a quel punto potrebbe non essere in grado di pagare i propri e così via in una catena dannosa per chi ne fa parte e per il sistema economico nel suo complesso.

Ciò non toglie che sempre più spesso le famiglie si trovano in reale sofferenza e dunque impossibilitate a pagare le rate di muti e finanziamenti di cui si sono fatte carico. Ecco allora che la sospensione dei pagamenti sulla base di un preciso "difetto" riscontrato a livello contrat- tuale può diventare strategica per gestire la crisi debitoria e aiutare chi si trova sovraindebitato a riprendere fiato con la possibilità di vedere rinegoziata la cifra dovuta su basi più consone.

Un altro valido motivo per sottoporre ad un controllo un prodotto finanziario anche quando non si è in difficoltà con i pagamenti è quello avere un riscontro sull'attendibilità del proprio istituto bancario e sulla fiducia in esso riposta.

Poniamo ad esempio che si abbia una improvvisa disponibilità economica e si voglia estingue- re il mutuo: perchè non farlo dopo avere avuto riprova della reale somma dovuta? E perchè, qualora la preanalisi riscontrasse un difetto, non tentare di andare in trattativa per ottenere un meritato sconto?

Le piccole battaglie e i richiami bonari fatti finora ai colossi finanziari dai singoli cittadini affiancati da associazioni come Avvocati al Tuo Fianco stanno sortendo proprio l'effetto di cambiare le cose, erodendo a piccole dosi, ma inesorabilmente, le fondamenta del sistema bancario attua- le. Lo vediamo noi di Avvocati al Tuo Fianco ogni giorno constatando la crescente disponibilità dell'apparato finanziario a dialogare e trovare una via d'uscita valida per tutte le parti in gioco.

Il traguardo consistente nel riassetto equo degli equilibri è ancora molto lontano, ma non è più fantascienza.

Bisbigliando tutti insieme si può fare tanto rumore.



RIPASSINO SU USURA BANCARIA: PER NON DIMENTICARE E PER NON PERDERE IL TRENO



Partiamo dal presupposto che la frase "USURA BANCARIA" rappresenta praticamente un OSSIMORO cioè l'accostamento tra due termini che sono in antitesi, in opposizione e che dunque non dovrebbero andare in giro a braccetto.

Perché la banca, per molti di noi, è ancora la mamma, la curatrice, la protezione e la cassa dei soldi nascosta nel reggiseno...vero?

Beh ...invece non lo è. Infatti succede che la banca può decidere di "suicidare" il figlio portando il cliente allo stremo delle forze e al minimo vitale delle risorse per poi rivalersi su qualunque bene, oggetto e a volte affetto (visti i risvolti tragici di certi pignoramenti o atti esecutivi) il "figlio" possa avere accumulato.

Perciò, visti i rischi che questo reato comporta, parliamone e parliamone e parliamone. Perché è parlando che si fa un rumore assordante.

Il reato di usura bancaria si configura quando vengono applicati dei tassi di interesse sproporzionati rispetto alla cifra data in prestito; naturalmente la sproporzione dipende dai rapporti con i termini che vengono fissati per legge.

Perciò non svegiatevi domattina pretendendo un risarcimento sulla vostra rata del mutuo secondo voi troppo elevata, perché non funziona così.

Ci sono leggi, termini e criteri che vanno sempre tenuti in considerazione prima di partire all'arma bianca come un Don Chisciotte contro i mulini a vento e ci sono professionisti, specialisti, avvocati, che da anni studiano la materia per farla maturare come si conviene ad uno stato di diritto e non di soprusi.

L'articolo del codice penale in cui si descrivono gli estremi di questo reato è il 644, perfezionato da leggi successive per circoscrivere meglio i casi e soprattutto gli importi relativamente ai quali esso può essere identificato.

Nello specifico, l'usura si misura a partire dal dato del cosiddetto TEG, Tasso Effettivo Globale, che viene calcolato anno per anno, sulla base dell'inflazione e di altre variabili finanziarie, ed annunciato sulla Gazzetta Ufficiale. Nel calcolo del tasso usuraio si tiene anche conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse.

ATTENZIONE: NON PERDETE IL TRENO DELLA TUTELA DEI VOSTRI DIRITTI, PERCHÉ ANCHE IL REATO DI USURA BANCARIA CADE IN PRESCRIZIONE!

Come tutti i REATI, anche quello di usura bancaria ha un termine trascorso il quale entra in prescrizione.

Durata dei termini di prescrizione: come in tutti i rapporti contrattuali con la banca, la prescrizione dell'usura bancaria si ha in 10 anni dal pagamento dell'ultima rata (art. 2946 c.c.).

Decorrenza termini di prescrizione

Secondo l'articolo 644-ter c.p. la prescrizione del reato di usura si considera a partire dal momento dell'ultimo pagamento a titolo di riscossione da parte della banca.

Nei finanziamenti, come ad esempio prestiti personali, mutui e leasing, questo momento corrisponde al pagamento dell'ultima rata a saldo del credito.

Nelle operazioni di scoperto di conto corrente (i conti in "rosso", cioè che presentano saldi passivi) il termine di prescrizione decorre dalla chiusura del conto corrente.

RIPASSINO BIS: ANATOCISMO VS. USURA BANCARIA: QUALI LE DIFFERENZE?

Nella disciplina civilistica dei rapporti tra banca e cliente, l'anatocismo è una pratica considerata scorretta che consente alla banca di calcolare interessi su interessi (la cosiddetta capitalizzazione composta). In caso di verifica positiva è quindi previsto il rimborso delle somme indebitamente trattenute.

L'usura bancaria è invece un fenomeno diverso, essendo l'usura un reato previsto dal codice penale. In particolare, il nostro ordinamento definisce usura bancaria l'addebito di commissioni e spese a qualsiasi titolo per l'erogazione del credito, che sommate all'interesse corrisposto, superano il tasso di soglia dell'usura.

CONCLUSIONI

Il punto non è più quanto IO, TU, NOI, VOI si possa ottenere. Il punto è CAMBIARE. Cambiare le modalità di operare degli istituti bancari e finanziari con una imperterrita, lenta, costante, inarrestabile contestazione pacifica. Contestando, contestando e contestando.

Quanto accade ai giorni nostri è una sotterranea, moderna e organizzatissima Auschwitz alla quale solo pochissimi prestano reale attenzione.

Non si cambia chiudendo le finestre perché fuori vola la cenere. Si cambia aprendole e chiedendo a chi governa i forni di smetterla.

In sintesi: affidatevi alla nostra Associazione consumatori o ad un'altra analoga che vi possa dare una mano a capire in quale sacco siete caduti. Magari è quello buono. In ogni caso meglio saperlo prima, giusto?

Contattate senza indugio l'associazione consumatori Avvocati al Tuo Fianco al numero verde 800 91 31 81 oppure al fisso della sede nazionale 0332 15 63 491

ASSOCIAZIONE ONSUMATORI AVVOCATI AL TUO FIANCO

Sede nazionale Via Antelao 1 - 21100 Varese - Tel. 0331 15 63 491 - Fax 0332 15 63 492
N. Verde 800 91 31 81 - www.avvocatialtuofianco.it - info@avvocatialtuofianco.it



**HAI FATTO UN INCIDENTE? PUO' SUCCEDERE.
ATTENTO ORA A NON FARE PASSI FALSI.
ECCO ALCUNE SEMPLICI REGOLE DA SEGUIRE.**

A tutti è capitato almeno una volta nella vita di essere parte, con torto o ragione, di un incidente stradale. Succede: il ritmo della vita moderna a volte provoca distrazioni che possono poi risultare fatali quando si è alla guida di un automezzo.

Ciò che ti raccomandiamo è, dopo che l'evento si è ormai verificato, di non aggravare la situazione commettendo passi falsi che si possono ripercuotere sulla fase successiva di risarcimento del danno. Ecco dunque quali sono le primissime cose da fare.

1 - Mantieni la calma e soppesa la situazione: si tratta di un piccolo tamponamento o di un incidente grave? Come ti senti? Sei frastornato o in stato di shock? Quali sono le tue condizioni fisiche?

2 - Se l'incidente è sfortunatamente di quelli gravi che comportano pesanti danni alle cose e alle persone, il mezzo non va spostato per nessun motivo benchè ci si debba adoperare per mettere il luogo in sicurezza contattando polizia o carabinieri.

3 - In ogni caso, se non sei d'accordo con l'altro guidatore, non firmare nessuna constatazione amichevole e pretendi che venga invece redatto un verbale dettagliato sull'incidente.

4 - Ricorda che il modulo blu della constatazione amichevole prevede una procedura semplice e rapida per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale direttamente dal proprio assicuratore invece che dall'assicuratore del veicolo responsabile.

Per poter usufruire della procedura è necessario che:

- l'incidente sia avvenuto tra due soli veicoli
- il modulo blu sia firmato da entrambi conducenti.

Se ricorrono queste condizioni, il danneggiato deve consegnare una copia del modulo al proprio assicuratore mettendo a sua disposizione il proprio veicolo per la perizia. Per i danni al veicolo la Convenzione non prevede limiti di valore. L'assicuratore deve periziare i danni entro 10 giorni e pagare il corrispettivo entro i 15 giorni successivi.

In ogni caso è sconsigliabile firmare in caso di danni ingenti al mezzo, a persone o nel caso ti trovi in stato di shock.

5 - In caso di piccoli tamponamenti con fanalini rotti o ammaccature più o meno ampie, specie se si verifica su arterie stradali molto trafficate, adoperati per rimuovere l'auto onde non recare pericolosi intralci alla circolazione; tale mancanza infatti comporta multe anche molto salate.

6 - Raccogli le versioni dei fatti rese da eventuali testimoni. Possono tornare utili in caso di processo. Prendi nota dei loro nomi ed indirizzi e dei riferimenti che possono tornarti utili per rintracciarli successivamente. Se ti è possibile provvedi anche a scattare delle foto che illustrino la scena dell'incidente.

8 - Entro 3 giorni denuncia il sinistro alla tua compagnia assicurativa inviando loro una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure recandoti presso l'ufficio della tua compagnia assicurativa facendoti rilasciare in questo caso la ricevuta.

9 - Se hai subito lesioni, recati al Pronto Soccorso dell'ospedale più vicino. Una volta fatti tutti gli accertamenti del caso, il medico deve redigere in modo dettagliato, il referto o certificato medico relativo ai danni fisici riscontrati. I certificati non devono essere quelli dell'Inps, ma bastano quelli del medico di base o dell'ospedale.

10 - Il totale dei danni subiti viene quantificato dal totale della fattura e comprende il valore del danno procurato dal sinistro stradale, comprensivo di interessi di mora calcolati dal giorno in cui è avvenuto l'incidente stradale. Se hai subito danni ad altri oggetti nel corso dell'incidente e sei in grado di dimostrarlo, ad es. ti si è rotto l'orologio nell'urto, puoi avere diritto al rimborso del valore attuale degli stessi.

Se l'importo del danno subito è superiore al valore attuale della tua auto, il risarcimento sarà pari a quest'ultimo tenendo conto di quelle che sono le quotazioni di mercato. Nel caso la tua auto fosse andata del tutto distrutta hai diritto al risarcimento del costo della rottamazione, al rimborso per il carro attrezzi.

DOPO AVER DENUNCIATO IL FATTO AL MIO ASSICURATORE, COSA PUÒ ACCADERE?

Il tuo assicuratore certamente ti consiglierà un bravo avvocato di sua conoscenza che può darti una mano. La presenza di un avvocato/professionista esperto in materia di gestione di sinistri in grado di assisterti nel seguire tutta la procedura fino all'effettivo rimborso è strategica al fine di ricevere il giusto risarcimento.

Presta però attenzione: la tua assicurazione potrebbe avere tutto l'interesse ad evitare che tu ti faccia appoggiare da un professionista di tua scelta in quanto molto spesso le assicurazioni tendono a "mettersi d'accordo tra loro".

Per esempio il tuo assicuratore potrebbe proporti l'applicazione della Convenzione Indennizzo Diretto, in base alla quale le compagnie di assicurazione che aderiscono al relativo accordo, si impegnano nel liquidare i danni subiti dai veicoli dei loro assicurati a condizione che questi ultimi, subito dopo il sinistro stradale, abbiano compilato e sottoscritto il modulo C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente). Prima di accettare la Convenzione di indennizzo diretto devi sapere che a favore degli agenti che favoriscono la diffusione di questa procedura viene elargito un compenso.

Molte volte accade, che l'assicuratore del soggetto danneggiato tratti con i liquidatori di sinistri delle loro stesse compagnie. Il danneggiato, dunque, avrà come interlocutore non più il suo avversario, bensì il proprio agente assicurativo rendendo il soggetto che vuole il giusto risarcimento più docile e più conciliante.

Insomma premurati di proteggerti pretendendo l'intervento di una parte da te incaricata di tutelare la tua posizione e dotata della competenza atta a sostenerle.

RIVOLGITI all'Associazione Avvocati al Tuo Fianco: siamo in possesso degli strumenti, delle conoscenze e dei legali adatti in caso di infortunistica stradale o altro tipo di infortunio per il quale tu abbia diritto ad equo risarcimento. Chiama il numero verde 800 91 31 81.



USURA SU CONTI CORRENTE? ESISTE!

Ottenere rimborsi dalle banche per usura nei conti correnti affidati è possibile?

Il sistema bancario e tributario presenta un gran numero di anomalie che si trasformano in reati veri e propri a danno di correntisti e contribuenti.

In questo gioca un ruolo fondamentale lo strapotere dell'attuale sistema finanziario sulla collettività. Infatti solitamente cittadini ed imprenditori non immaginano nemmeno di subire questi soprusi. Il risultato è che, per via di queste anomalie, molti perdono soldi pensando che sia giusto così e senza avere nemmeno la percezione di subire un'ingiustizia, con tutte le conseguenze del caso.

Il malcontento è diffuso, ma la sensazione condivisa è che, anche se la banca fa quello che vuole con i nostri conti correnti, non sia possibile contrastare queste ingiustizie.

Si tratta di conteggi fatti da esperti del settore e le carte da analizzare sono una montagna. E poi, anche ammesso di riuscire ad individuare un errore o un qualunque elemento contestabile, qual è la soluzione? Sembra difficile immaginare, ad esempio, un imprenditore, che magari ha già le sue difficoltà, mettere in piedi una causa per ottenere il giusto risarcimento dalle banche di tutto quel che gli è stato sottratto indebitamente.

Allo stesso tempo, anche grazie a molte azioni che partono dal web sta aumentando la presa di coscienza delle persone riguardo a questo problema. Certamente contrastare le banche da soli non deve essere una passeggiata, ma Avvocati al Tuo Fianco vi può aiutare e sostenere.

Vediamo quali sono le principali anomalie normative e contabili che si possono riscontrare:

- Usura
- Anatocismo
- Indeterminatezza delle condizioni.

Tali illeciti possono essere riscontrati attraverso l'analisi dei vari prodotti finanziari.

Vediamo i conti corrente. Le statistiche parlano chiaro: su un campione di diverse migliaia di conti correnti analizzati è emerso che, nel caso di conti correnti affidati, in oltre il 90% dei casi viene applicata al correntista usura o anatocismo (la maggior parte delle volte entrambe). Questo significa che, su un fido di cassa da 50.000 € aperto da 5 anni, per esempio, può succedere che la banca debba restituire al cliente cifre intorno ai 50.000 €! Ovviamente le casistiche e le banche sono molte, ma non ci si dovrà stupire di trovare importi anche superiori.

Come procedere allora? Innanzitutto è consigliabile sottoporre a preanalisi i finanziamenti e i conti corrente rivolgendosi ad Avvocati al Tuo Fianco dove la preanalisi è offerta gratuitamente.

In questo modo ci si accerta immediatamente della reale sussistenza di problematiche e

della loro portata. Fatto questo è possibile valutare i successivi passi da compiere che possono includere anche un'azione legale e l'esecuzione di una perizia.

Chiaramente ci sono dei costi da sostenere per la perizia econometrica che è uno strumento fondamentale per calcolare in modo preciso l'eventuale illecito posto dalla banca; poi ci sono i costi dell'avvocato qualora si decida di procedere tramite un'azione legale. Tuttavia, se il rapporto di conto corrente è relativo a somme medio-alte, l'investimento può essere proporzionato alle opportunità che offre. Esiste peraltro la possibilità di stipulare una polizza a garanzia della spesa per tutelarsi da eventuali perdite. In pratica in questo modo, se si ha intenzione di far valere i propri diritti con le banche in tema di usura, oggi è possibile vincere o almeno non perdere.

Lo scenario sta cambiando, le forze in campo si riequilibrano ed è un'ottima notizia per tutti quei bravi imprenditori vessati che da anni erano costretti a subire senza minimamente capire da che parte iniziare per rialzare la testa. Oltre ai rimborsi, come detto, queste perizie possono avere un notevole valore strumentale sia ad esempio per chiudere un fido con un saldo e stralcio, sia per interrompere le azioni di recupero della banca. Tutto ciò che serve è solo la volontà di reagire, di mettersi in gioco, con la convinzione di poter ottenere un risultato soddisfacente dopo anni di soprusi".

Associazione Avvocati al Tuo Fianco è a vostra disposizione per consulenze legali e supporto nella verifica di usura o altri problemi relativi ai vostri prodotti finanziari. Non mollate la spugna. Reagite. Sapere di essere malati non è bello, ma almeno offre la possibilità di adottare o tentare una cura. Associandovi potrete usufruire del supporto e del consiglio dei nostri legali e di preanalisi gratuite su tutti i vostri mutui, prestiti, finanziamenti, cessioni del quinto, conti corrente, leasing etc...

